

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 237

Anno 51

13 agosto 2020

N. 286

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 159

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 159

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. e);

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo

2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.”;

- n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffu-

sione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1° giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n.98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”;

- n. 113 del 17 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 120 del 25 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 137 del 3 luglio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 151 del 24 luglio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”;

- n. 156 del 4 agosto 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;

Considerato che la suddetta ordinanza n. 157/2020 prevede che:

- a decorrere dall'8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, che garantiscano il contenimento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all'aperto e dei 200 al chiuso ed esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate

dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata ordinanza;

- su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla sopra citata ordinanza;

Dato atto:

- che la società Santa Monica Spa di Misano Adriatico (RN) ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 546253.E del 10/08/2020, con la quale viene trasmesso il progetto per la valutazione dell’accesso alle tribune di 9.970 spettatori relativamente agli eventi internazionali Gran Premio MOTOGP di San Marino e della riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e Gran premio MOTOGP dell’Emilia-Romagna e della riviera di Rimini (18-20 settembre) presso l’autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico;

- che a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, le cui risultanze sono acquisite agli atti del procedimento con prot. n. 548926.I, viene espresso parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto a condizione che:

- il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto da Santa Monica S.p.A., nonché alla vigilanza sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione ai punti ristoro e ai servizi igienici;

- il soggetto gestore conservi per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Ritenuto opportuno, data l’attuale situazione epidemiologica e la necessità di prevedere misure di tutela specifiche per le persone fragili, adottare il protocollo di cui all’allegato 1 per le assistenti famigliari che rientrano al lavoro sul territorio nazionale provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, come meglio dettagliato nel medesimo allegato, prevedendo l’obbligo di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni, dell’esecuzione dei tamponi, oltre ad ogni ulteriore provvedimento;

Ritenuto opportuno, altresì, consentire la possibilità di segnalare il proprio rientro in Emilia-Romagna, in tutti i casi previsti da norme nazionali ed ordinanze regionali, anche attraverso la piattaforma di cui al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero> specificando i motivi del rientro e il paese dal quale si rientra;

Visto il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- le Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto

legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Richiamata per gli aspetti di natura amministrativa, organizzativa e di diffusione delle informazioni la comunicazione del 29 luglio 2020 con la quale il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, in base alla nota PG/2017/512716 del 7 luglio 2017, per il periodo 6-21 agosto 2020 è sostituito dal dott. Marcello Bonaccorso Responsabile del servizio “Autorità di Audit programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di concedere alla società Santa Monica Spa di Misano Adriatico (RN) deroga al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della ordinanza n.157/2020, consentendo l’accesso alle tribune dell’autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico di 9.970 spettatori relativamente agli eventi internazionali Gran Premio MOTOGP di San Marino e della riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e Gran premio MOTOGP dell’Emilia-Romagna e della riviera di Rimini (18-20 settembre) a condizione che:

- il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto da Santa Monica S.p.A. (prot. n. PG.2020.546253 del 10/08/2020), nonché alla vigilanza sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione ai punti ristoro e ai servizi igienici;

- il soggetto gestore conservi per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

2. di adottare, data l’attuale situazione epidemiologica e la necessità di prevedere misure di tutela specifiche per le persone fragili, il protocollo di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto, per le assistenti famigliari che rientrano al lavoro sul territorio nazionale provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, come meglio dettagliato nel medesimo allegato, prevedendo l’obbligo di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni, dell’esecuzione dei tamponi, oltre ad ogni ulteriore provvedimento;

3. di consentire la possibilità di segnalare il proprio rientro in Emilia-Romagna, in tutti i casi previsti da norme nazionali ed ordinanze regionali, anche attraverso la piattaforma di cui al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero> specificando i motivi del rientro e il paese dal quale si rientra;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13, della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro

della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione;

6. le disposizioni del presente Decreto trovano applicazione a far data dal 13 agosto 2020.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini



Allegato 1

Presenza in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle assistenti famigliari rientranti dall'estero.

Il documento si pone come obiettivo di istruire un percorso di presa in carico delle assistenti famigliari rientranti al lavoro sul territorio nazionale e provenienti dall'estero.

Dal 24 luglio 2020 **non** è necessaria la segnalazione per chi entra da:

- Stati membri dell'Unione Europea (esclusa Bulgaria e Romania)
- Stati parte dell'accordo di Schengen
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Vista l'attuale situazione epidemiologica, per le assistenti famigliari che rientrano al lavoro sul territorio nazionale e provenienti da Romania, Bulgaria o da altri Stati non indicati nell'elenco soprastante, **corre l'obbligo di autodichiararsi**, ai fini dell'autoisolamento di 14 giorni, al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio che provvederà ad organizzare l'esecuzione dei tamponi previsti.

E' possibile segnalare il proprio rientro in Emilia-Romagna, anche attraverso la piattaforma di cui al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero> specificando i motivi del rientro e il paese dal quale si rientra.

Percorso

Una volta ricevuta la comunicazione, personale del DSP contatta l'assistente famigliare e:

- pianifica l'esecuzione del 1° tampone all'arrivo e del 2° tampone al 7°-10° giorno o comunque entro la fine del periodo di isolamento;
- verifica le modalità di ingresso in Italia (ad es. trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale)
- verifica l'idoneità alloggiativa dell'assistente famigliare ai fini di un adeguato isolamento;
- monitora periodicamente, per la durata dell'isolamento di 14 giorni, lo stato clinico del soggetto;
- informa l'interessato dell'esito del/i referto/i del tampone/i.

Idoneità alloggio

Per eseguire un corretto isolamento, l'interessato necessita di una stanza ad uso esclusivo con servizio igienico dedicato (quest'ultimo ove possibile); se il domicilio della persona accudita rispecchia tali caratteristiche, l'assistente famigliare può rimanere in abitazione rispettando tutte le regole legate al protocollo di sicurezza che prevede distanziamento,

- mascherina,
- guanti,
- misurazione della temperatura,
- igiene della persona
- sanificazione degli ambienti domestici ecc.



Allegato 1

a cui saranno sottoposti tutti i componenti della famiglia presso cui alloggia.

Qualora, le condizioni dell'alloggio in cui l'interessato svolge la sua attività non consentano di disporre dei locali sopraindicati e non vi siano soluzioni alloggiative idonee alternative, il DSP provvederà ad alloggiare l'assistente familiare presso le strutture alberghiere convenzionate presenti nel territorio di competenza debitamente individuate e con costi a carico delle competenti Istituzioni.

Tampone negativo

In caso di esito negativo del primo tampone, il paziente continua l'autoisolamento fino all'esecuzione del secondo tampone. In caso di esito negativo del secondo tampone, l'interessato dovrà terminare l'autoisolamento fino al 14° giorno e attendere la comunicazione formale del DSP di fine sorveglianza, prima di poter rientrare al lavoro.

Tampone positivo

In caso di esito positivo del primo o del secondo tampone, l'interessato continua l'autoisolamento in luogo diverso dall'abitazione della persona che assiste per un periodo di ulteriori 14 giorni dall'ultimo tampone positivo eseguito, fino ad avvenuta negativizzazione testata con due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore.

